

PROTOCOLLO D'INTESA

PER RIQUALIFICAZIONE SISTEMA FOGNARIO DI COLLE BASSA

TRA

Il **COMUNE di COLLE di VAL D'ELSA** (in brevità Colle/Comune/città), con sede in Via Francesco Campana 18 - 53034 - Colle di Val d'Elsa, codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00134520527, rappresentato da, in qualità di e come tale legittimo rappresentante del Comune, ivi domiciliato per la carica ricoperta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____;

E

Acquedotto del Fiora Spa (in brevità Fiora/Gestore Unico del SII/Gestore) codice fiscale 00304790538, con sede legale in Grosseto - Via Mameli n.10, in persona del Responsabile Unità Operation, **dott. arch. Sergio Rossi**, in forza e per effetto delle procure ad esso conferite ai Rogiti del Notaio R. Menchetti, in data 9.10.2025 – Reg. il 13.10.2025, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società;

Di seguito denominati singolarmente come “Parte” e congiuntamente “Parti”;

PREMESSO CHE:

- l'AATO 6 Ombrone (oggi AIT – Autorità idrica Toscana), con delibera Assembleare n. 14 del 28.12.2001, ha deliberato l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato al Fiora, con riferimento al territorio dei comuni soci della medesima (AATO n. 6 “Ombrone”, oggi Conferenza Territoriale n. 6 “Ombrone”), per la durata di anni 25, decorrenti dal 1.1.2002; affidamento successivamente esteso in favore di Fiora fino al 31/12/2031 (rif. Delibera ARERA n. 465/2019/R/IDR e atti conseguenti), oggi pertanto Gestore Unico del SII ai sensi della normativa in materia;
- la gestione del servizio, come precisato e disciplinato nella Convenzione approvata e sottoscritta tra l'AATO e Fiora il medesimo 28.12.2001 come successivamente integrata e modificata, tempo per tempo, comprende, tra l'altro, tutte le attività accessorie all'erogazione del servizio acquedottistico, di depurazione e collettamento delle acque reflue urbane, necessarie al completo espletamento del servizio stesso o Parti di esso;
- secondo il Disciplinare Tecnico allegato alla citata Convenzione, s'intendono compresi nel servizio ordinario le attività di progettazione e realizzazione delle reti, degli impianti e di tutte le infrastrutture necessarie all'erogazione del servizio, nonché la manutenzione, l'adeguamento ed il rinnovo delle stesse;
- il Comune è socio di Fiora ed è tra i Comuni che ricadono nella Conferenza Territoriale n. 6 “Ombrone” da essa gestiti, quale Gestore Unico del SII;
- il sistema fognario di *Colle bassa* risulta essere particolarmente delicato, in quanto nella zona immediatamente retrostante via Dei Botroni avviene la confluenza della “Gora” con il cosiddetto “Fosso di Sant'Agostino” (impluvio naturale che raccoglie le acque meteoriche da Via del Campo Sportivo/Via dei Fossi convogliandole verso il fiume Elsa);
- con l'espansione urbanistica il fosso di Sant'Agostino (che scorre interrato in Colle Bassa) ha acquisito impropriamente la funzione di collettore fognario per scarichi neri e bianchi degli edifici nati nelle immediate vicinanze;

- in Particolare, il Fosso di Sant'Agostino continua a raccogliere gli scarichi dell'area di Via dei Fossi/Sant'Agostino;
- l'Amministrazione Comunale ha provveduto nel tempo ad una ricognizione complessiva della situazione (con Deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 21.02.2006 è stato approvato un progetto preliminare per un intervento di risanamento fognario del Fosso di Sant'Agostino) la quale può costituire la base e quindi il riferimento per un intervento congiunto delle Parti, come più oltre esplicitato;
- l'ipotesi progettuale ipotizzata a suo tempo dal Comune di Colle val d'Elsa consisteva nello sfruttare il canale esistente come "gigantesco scatolare" per collocare all'interno dello stesso le tubazioni delle nuove fognature, convogliandole alla rete esistente;
- FIORA e Comune, in ragione dell'importanza dell'intervento in argomento, intendono avviare un percorso comune e condiviso, finalizzato a prevenire e quindi a risolvere le problematiche che potrebbero impattare sulla medesima città e sul fiume Elsa il Comune, unitamente alla risoluzione delle suddette problematiche, intende altresì procedere ad un complessivo intervento di riqualificazione di Via dei Fossi, compreso il consolidamento di una parte del canale ed il rifacimento del lastrico di Via dei Fossi;
- le Parti per i motivi sopra esposti hanno quindi un comune e condiviso interesse al detto intervento e intendono disciplinare le attività da realizzare congiuntamente, al fine di ottenere il risultato finale di dotare la città di Colle di Val d'Elsa di un sistema fognario pienamente adeguato alle necessità di essa;
- il protocollo d'intesa, basato sui principi della legge 241/1990 è un atto che formalizza la collaborazione per obiettivi di interesse comune;
- il ridetto protocollo presuppone infatti il rispettivo apporto dei soggetti partecipanti e sottoscrittori di esso, nella collaborazione finalizzata agli obiettivi comuni di esclusivo interesse pubblico, per sviluppare la progettualità necessaria alla realizzazione degli interventi che ne sono l'oggetto;
- nell'ambito del presente protocollo le Parti assumeranno integralmente, rispettivamente a proprio carico, i costi afferenti e conseguenti agli impegni rispettivamente assunti;
- per quanto sopra esposto, si è infatti ritenuto assolutamente efficace e altresì conveniente condividere tra le Parti la progettazione e la successiva esecuzione degli interventi di adeguamento della rete fognaria in argomento, in nome dell'invocato interesse pubblico che vi sottende;
- l'intervento riveste carattere di interesse pubblico e richiede, ai fini della sua definizione e successiva attuazione, un'azione coordinata e una stabile collaborazione tra i soggetti sottoscrittori, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali e secondo le modalità disciplinate dal presente Protocollo;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E CONDIVISO

Le Parti

CONVENGONO e STIPULANO QUANTO SEGUE:

Indice degli articoli

- *art. 1 – premesse e finalità della cooperazione*
- *art. 2 – impegni delle parti*
- *art. 3 – responsabili del protocollo*
- *art. 4 – rispettivi impegni economici*

- *art. 5 – tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*
- *art. 6 – controversie*
- *art. 7 – registrazione*
- *art. 8 – comunicazioni*
- *art. 9 – anticorruzione e compliance*
- *art. 10 – clausola risolutiva espressa*
- *art. 11 – riservatezza*
- *art. 12 – trattamento dei dati*
- *art. 13 – norme finali e di rinvio*

ART. 1 – PREMESSE E FINALITA' DELLA COOPERAZIONE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente **Protocollo d'Intesa** (anche solo Protocollo)

Finalità del Protocollo è la realizzazione di attività di interesse comune mirate alla progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di riqualificazione del sistema fognario di Colle Bassa, con Particolare riferimento al tratto insistente sul così detto “*Fosso di Sant'Agostino*” di cui alla **planimetria allegata**.

Gli obiettivi di esclusivo interesse pubblico si sostanziano nel corretto collettamento e trattamento dei reflui della parte bassa della città.

ART. 2 – IMPEGNI DELLE PARTI

La realizzazione della progettazione prevista nel presente protocollo d'intesa ha come presupposto la stretta e diretta collaborazione tra il Comune e Acquedotto del Fiora Spa attraverso specifiche divisioni dei rispettivi compiti e conseguenti responsabilità.

Al momento in cui saranno reperite le necessarie risorse da destinare all'intervento in argomento, con il presente Protocollo le Parti si impegnano pertanto ad individuare sempre in comune accordo, modalità e tempi di conclusione della progettazione esecutiva del ridetto intervento ed altresì il soggetto che assumerà l'incarico di stazione appaltante.

A tale scopo il Comune si impegna a:

- a) individuare un proprio RUP e a procedere alla redazione del *documento di indirizzo alla progettazione (ai sensi dell'Allegato I.7-Art. 3 Decreto Legislativo N. 36 Del 31 Marzo 2023)* per gli interventi di riqualificazione del sistema fognario di Colle Bassa, con particolare riferimento al tratto insistente sul così detto “*Fosso di Sant'Agostino*” di cui alla planimetria allegata, in premessa;
- b) provvedere alla verifica dell'interesse culturale dell'immobile, ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs 42/2004
- c) provvedere alla verifica idraulica delle portate di bianca e conseguente progettazione interventi
- d) provvedere alla verifica statica della struttura del canale e conseguente progettazione interventi conseguenti
- e) finanziare l'incarico per il *progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento complessivo*, da redigersi secondo le previsioni dell'Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- f) approvare il *progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, ai sensi di legge*;

Fiora si impegna a:

- g) **Supportare lo sviluppo** della prevista *progettazione di fattibilità tecnica ed economica*, anche in funzione delle metodologie di gestione della nuova infrastruttura fognaria, a tal fine individuando le persone che svolgeranno dette attività;
- h) **Sarà costituito in tal senso un apposito gruppo** di lavoro tra i tecnici incaricati dal Comune, e quelli incaricati dal Fiora, onde procedere nel breve termine alla suddetta progettazione. Il personale di Fiora, specificatamente, si occuperà delle attività di indirizzo della progettazione e supervisione finalizzata alla costante verifica dello sviluppo del progetto, in coerenza con le normative ambientali, nonché quelle edilizie/urbanistiche del Comune.

Le Parti, rispettivamente sostengono, i costi afferenti ai rispettivi impegni assunti, tenendo conto cioè delle rispettive competenze in ordine alla progettualità e all'intervento

Il **progetto di fattibilità tecnica ed economica** sarà predisposto entro il **31 marzo 2027**.

Spetterà al Comune l'espletamento delle attività di verifica del *progetto di fattibilità tecnica ed economica*, alle quali potrà partecipare il personale tecnico incaricato da Fiora.

Le Parti stabiliscono che, ultimate le operazioni di verifica del primo livello di progettazione, Fiora rimborserà al Comune **entro 30 giorni** dalla richiesta, le somme pagate dal medesimo in favore dei professionisti incaricati della progettazione, per la parte relativa al solo intervento di fognatura nera. La detta richiesta perverrà dal Comune, portando in allegato quanto attestante i pagamenti effettuati.

Le Parti si impegnano ad operare in maniera congiunta al fine di accelerare i procedimenti amministrativi necessari di rispettiva competenza (ad esempio: l'inserimento nei rispettivi atti di programmazione) e a stanziare le risorse necessarie al finanziamento del *Quadro Economico* dell'intervento.

ART. 3 – RESPONSABILI DEL PROTOCOLLO

È istituito un **Comitato di coordinamento** composto da un rappresentante responsabile, per ciascuna parte, con il compito di monitorare l'attuazione del protocollo e risolvere eventuali controversie interpretative.

I Responsabili dell'esecuzione del Protocollo d'intesa sono così individuati:

per il Comune.....

Per Acquedotto del Fiora Spa: dott. ing. Ringo Pantani – email: ringo.pantani@fiora.it – Mob. 334/6044625

Ai Responsabili individuati competono il monitoraggio dell'attuazione del protocollo in ordine allo sviluppo della collaborazione, alla valutazione e alla proposta di eventuali modifiche/altro finalizzate alla realizzazione dell'intervento nei tempi e nei modi concordati.

In caso di inadempimento grave agli obblighi assunti, le Parti potranno procedere alla risoluzione del presente Protocollo, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni. L'inadempimento si considera grave quando comprometta la realizzazione dell'opera nei tempi e modi previsti.

ART. 4 – RISPETTIVI IMPEGNI ECONOMICI

Sulla base degli importi del **Quadro Economico** quantificati nel **progetto di fattibilità tecnica ed economica**, le Parti operano congiuntamente per reperire le risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento.

Quanto alla *progettazione di fattibilità tecnico economica*, il Comune di Colle di Val d'Elsa assume a proprio carico il relativo onere.

Fiora si impegna a rimborsare al Comune le spese sostenute per la *progettazione di fattibilità tecnica ed economica* limitatamente alla parte fognaria, come già espresso all'art. 2.

Le Parti concordano pertanto di rinviare la valorizzazione delle rispettive quote di compartecipazione, agli esiti delle valutazioni di cui al citato *progetto di fattibilità tecnica ed economica*.

Qualora siano reperite le necessarie risorse da destinare all'intervento le Parti determineranno, di comune accordo, le modalità ed i tempi di conclusione della progettazione esecutiva dell'intervento ed il soggetto che assumerà l'incarico di stazione appaltante.

Le Parti si danno reciprocamente atto che potranno aderire al presente protocollo d'intesa, considerato il preminente interesse pubblico, altri soggetti pubblici e/o privati, in qualità di soggetti finanziatori /apportatori di conoscenza tecniche.

Ove si configurasse la circostanza di cui sopra, ovvero la pervenissero proposte di contribuzione in termini finanziari oppure per apporto di conoscenze tecniche specialistiche, le parti avvieranno il confronto congiunto con detti soggetti pubblici e/o privati, al fine di valutare le dette proposte e quindi le modalità di adesione al presente protocollo, ove ritenute ammissibili in quanto vantaggiose ai fini dell'intervento oggetto del presente

ART. 5 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le Parti garantiscono di essere ciascuna dotata di adeguata copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alle previsioni di legge e in ogni caso secondo i criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

I soggetti di una delle Parti che si recheranno presso la sede dell'altra Parte per la conduzione e lo sviluppo delle attività oggetto della cooperazione dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere, che verranno preventivamente rese note.

Le Parti si impegnano ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell'altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 6 - CONTROVERSIE

In caso di controversie in merito alla interpretazione e/o esecuzione della presente, non risolte in prima istanza in via amichevole, il Foro competente a conoscere delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 2, c.p.c., sarà quello ai sensi di Legge.

Le Parti assumono l'impegno ad esperire prima del ricorso all'A.G. il tentativo bonario di risoluzione della controversia, in qualsiasi forma prevista e consentita oppure statuita quale condizione di procedibilità dalla legge.

ART. 7 – REGISTRAZIONE

Il presente protocollo d'intesa è firmato digitalmente in unico originale ex art. 24, comma 1 e 2 CAD d. lgs 82/2005 .

Sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 8 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata di legge

Il riferimento di procedimento per il Comune è

Il riferimento di procedimento per Acquedotto del Fiora Spa è il dott. Arch. Sergio Rossi - email: sergio.rossi@fiora.it - pec.: protocollo@pec.fiora.it - cell: 335/7214747

Art. 9 - ANTICORRUZIONE E COMPLIANCE

Fiora assicura che lo svolgimento di tutte le attività sue proprie avviene nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, garantendo tra l'altro il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, dichiara e garantisce di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del richiamato Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., avendo dotato le proprie strutture aziendali di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Il Comune dichiara di aver preso visione sul sito www.fiora.it e di conoscere il MOGC e il Codice Etico adottati da Fiora.

Le parti del presente protocollo ritengono essenziale agire con integrità e trasparenza, adottando una politica di tolleranza zero nei confronti di ogni pratica corruttiva ed a questo scopo operano in conformità alla Politica anticorruzione di Fiora e alle Linee Guida, pubblicate su www.fiora.it

L'impegno al rispetto della politica anticorruzione da parte di Fiora si estende a tutto il proprio personale (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) nonché a quello dei subappaltatori e dei subcontraenti.

Fiora a questo scopo adotta misure ragionevoli per assicurare il rispetto dei contenuti della Politica e per prevenire comportamenti corruttivi da parte del personale proprio e dei suoi subappaltatori e subcontraenti, anche ispirandosi alla norma internazionale ISO 37001:2025.

Nessuno dei dipendenti delle Parti, e qualsiasi terza parte che agisca per loro o in loro nome, può avere alcun interesse o impegno che entri in conflitto con, o impedisca loro di, adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Protocollo.

Tutto il protocollo deve essere eseguito nel rigoroso rispetto delle norme etiche e della legislazione applicabili.

I dipendenti delle Parti, e qualsiasi soggetto terzo che agisca in loro nome, non effettueranno pagamenti di alcun genere, in nessun caso, né direttamente né indirettamente, ad alcuna delle Parti allo scopo di ottenere un indebito vantaggio o influenzare indebitamente qualsiasi processo decisionale. Ciò include pagamenti, o promesse di pagamento, in natura e/o in contanti, e qualsiasi altra offerta di beni o servizi.

Qualsiasi comportamento corrotto o illegale costituisce una violazione del presente protocollo e giustifica la sua risoluzione e/o il ricorso a misure supplementari in conformità con la legislazione applicabile.

Art. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Parti espressamente convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- il mancato e/o inesatto adempimento di uno soltanto degli obblighi assunti dalle Parti ai sensi degli articoli di cui sopra e come tali da intendersi ivi integralmente trascritti;
- violazioni della politica anticorruzione adottata rispettivamente da ogni Parte
- pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dei soggetti che rappresentano le parti (es Dirigente, Responsabile procedimento) con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione della Convenzione presente, per uno dei reati corruttivi previsti dal codice penale;
- violazione normativa in materia Antitrust.

In tali casi, le Parti possono procedere alla risoluzione ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta alla parte inadempiente da inviarsi mediante pec .

Art. 11 - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia, informazione di cui le stesse sono venute in possesso o a conoscenza, o comunque abbiano raccolto o trattato, nel corso della negoziazione che, per normativa, natura o altra circostanza, siano da reputare coperti da riservatezza.

Ciascuna parte potrà rivelare e comunicare le informazioni laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'Autorità giudiziaria che da qualsiasi altro atto di un'Autorità pubblica avente forza di legge. La parte che

ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dall'articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati, fermo l'impegno di manleva assunto da ognuna delle Parti, in favore di Fiora, senza riserva alcuna.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

Acquedotto del Fiora S.p.A. -- Responsabile della Protezione dei Dati: Email: dpo@Fiora.it ; **il Comune di Colle di V. E.** - Responsabile della Protezione dei Dati: Studio Legale Associato Corsinovi-Mammana – referente: Avv. Flavio Corsinovi; P.IVA: 07239730489; email info@corsinovimammana.it; nella loro qualità di Titolari del Trattamento, **INFORMANO** rispettivamente che tratteranno i dati personali di cui verranno in possesso esclusivamente per le finalità amministrative, contabili e di gestione del rapporto contrattuale. I dati personali non saranno trasferiti in Paesi extra UE o comunque non allo Spazio Economico Europeo.

Nell'effettuazione del trattamento dei dati personali, i Titolari assicurano l'osservanza di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui alla *General Data Protection Regulation* (GDPR). Nel rispetto di questa, tali dati saranno: trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate,

esplicite e legittime; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati, adottando tutte le misure necessarie ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei medesimi dati, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. I Titolari si impegnano ad adottare le misure appropriate per fornire tutte le informazioni necessarie al momento della raccolta dei dati personali, oltre a quelle idonee a consentire allo stesso interessato l'esercizio dei diritti relativi ai dati, quali il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione. I Titolari, altresì, garantiscono di obbligare i soggetti di cui si avvarranno al fine di erogare i servizi indicati dal presente documento all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. I Titolari informano che potrà essere esercitato in qualsiasi momento il diritto di reclamo all'Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR.

I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni e autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

ART 13 - NORME FINALI E DI RINVIO



- Il presente **Protocollo**:
 - è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori;
 - produce gli effetti dell'intesa ai sensi di legge
 - costituisce atto propedeutico alla successiva dichiarazione di pubblica utilità, che interverrà secondo le modalità di legge.
- Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Colle di Val d'Elsa.....

Acquedotto del Fiora Spa, dott. arch. Sergio Rossi

Firmato digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.